



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 20

in data 30/04/2013

Oggetto: Modifiche al Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione n. 3 del 24.1.2013

Il giorno trenta mese di aprile dell'anno 2013, ore 17.30, nella sala consiliare "Prof. Bruno Antonucci" presso la sede comunale sita in Piazza Europa n. 6 in Pontestazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:

Alla seduta Pubblica in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

All'appello risultano presenti:			Presenti	Assenti
1	Dott. Ing. Michele Silicani	Sindaco	X	
2	Mattei Sauro	Consigliere	X	
3	Verona Maurizio	Vice Sindaco	X	
4	Pelagatti Egidio	Consigliere	X	
5	Guidi Amerigo	Consigliere		X
6	Bazzichi Viviana	Consigliere	X	
7	Maggi Danilo	Consigliere	X	
8	Viviani Marco	Consigliere	X	
9	Tovani Alessio	Presidente	X	
10	Mattei Patrizio	Consigliere	X	
11	Ricci Micaela	Consigliere	X	
12	Paoli Leonardo	Consigliere	X	
13	Migliorini Michela	Consigliere		X
14	Landi Maurizio	Consigliere	X	
15	Giannelli Antonio	Consigliere		X
16	Lorenzoni Gian Piero	Consigliere	X	
17	Stagi Baldino	Consigliere		X
Totale			13	4

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

09/05/2013

per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

N. Reg. 266 Albo

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

È stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della l. 1/2002.

Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)



Gli intervenuti sono in numero legale. Il Sig. Alessio Tovani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, presiede e dichiara aperta la seduta.

Assiste alla seduta il Dott. Canessa Luca, Segretario Comunale, il quale ne redige il verbale.

IL PRESIDENTE
Alessio Tovani



IL SEGRETARIO
Canessa Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

- Divenuta esecutiva il _____
- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Stazzema _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canessa Luca

E' presente in aula il Consigliere Stagi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

Atteso, rispetto al contenuto di detto Regolamento, che l'obiettivo del sistema di controllo è prevalentemente quello di:

- verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;
- valutare l'adeguatezza della scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- introdurre il controllo successivo di regolarità amministrativa così come previsto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Vista la deliberazione n. 3 del 24.1.2013 con il Consiglio Comunale di Stazzema aveva approvato il Regolamento disciplinante i Controlli Interni del Comune di Stazzema, così come modificato dagli emendamenti approvati in sede di discussione;

Dato atto che nel corso della assemblea del 24.01.2013 erano stati posti ulteriori emendamenti, non messi in votazione in quanto privi del parere del revisore contabile dell'Ente;

1) Al comma 5 ART. 17, dopo "e l'obiettivo del patto di stabilità" si aggiunga "La Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'organo consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio e entro 30 giorni dalla trasmissione il Consiglio Comunale dovrà assumere i provvedimenti di merito",

2) Art. 17 comma 5A "qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, trasmette la relazione all'ufficio competente per procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale".

Acquisiti, il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e del Revisore dei Conti,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 14 voti favorevoli espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti (presente il Consigliere Stagi),

DELIBERA

1) di approvare le modifiche di cui in premessa che entrano a far parte del Regolamento sui Controlli Interni

DELIBERA inoltre

Con n. 14 voti favorevoli espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti (presente il Consigliere Stagi),

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

COMUNE DI STAZZEMA

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO

Disciplinante i

CONTROLLI

INTERNI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 24.01.2013 e modificato con deliberazione n. 20 del 30.04.2013

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni del Comune di Stazzema.
2. Quanto sopra esposto viene disciplinato in attuazione del disposto di cui al capo III, titolo VI, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e dal D. L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, dello statuto comunale, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999 ed in ossequio, al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali, in proporzione alle risorse disponibili, ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.

Articolo 2 - Sistema integrato dei controlli interni

1. Il sistema, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Stazzema, risulta articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a) di regolarità amministrativa e contabile,
 - b) di gestione,
 - c) del permanere degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di organizzazione interna adottati dall'Ente:
 - a) ciclo di gestione della performance di cui al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) sistema di valutazione della performance del personale dipendente;
 - c) regolamento di contabilità vigente;
 - d) regolamento disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del nucleo di valutazione/dell'organismo indipendente di valutazione della performance vigente.

Articolo 3 - Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Capo I - controllo preventivo

Articolo 4 - Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo è preventivo quando si svolge nella fase di formazione dell'atto; successivo quando interviene a seguito dell'intervenuta efficacia dell'atto che, di norma, segue alla sua pubblicazione.
2. Il controllo di regolarità contabile è solo di tipo preventivo; quello di regolarità amministrativa è anche di tipo successivo.

Articolo 5 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve sempre essere apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa nella fase di sottoscrizione.

Articolo 6 - Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita forma di controllo allorché rilascia il parere di regolarità contabile attestante, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, la regolarità contabile dell'azione amministrativa.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; detto parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
3. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.
4. Il parere e l'attestazione previsti dai commi precedenti sono rilasciati, dal responsabile del servizio finanziario, entro tre giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, fatto salvo atti di particolare complessità.

Articolo 7 - Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. In caso di assenza dei soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dai soggetti a ciò designati nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. In caso di assenza anche dei soggetti di cui al comma precedente i prescritti controlli sono svolti dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

Articolo 8 - Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono, in via amministrativa e contabile, dell'attività di controllo effettuata e dei conseguenti pareri rilasciati.

2. Giunta e consiglio comunale, qualora non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o contabile, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della deliberazione.

3. Fermo restando la responsabilità dei soggetti di cui al precedente comma 1 i responsabili dei singoli procedimenti rispondono, a loro volta, della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di loro competenza.

Capo II - controllo successivo

Articolo 9 - Nucleo di controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario comunale, con la collaborazione del personale dell'Area Amministrativa e con il supporto esterno del revisore del conti.

2. Il nucleo di controllo è unipersonale, composto dal solo segretario comunale; questi, peraltro, può individuare un secondo componente, rispondente al requisito di indipendenza come di seguito descritto, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedano competenze tecniche specifiche.

Nel caso in cui l'atto sottoposto a controllo, sia espressione di volontà dello stesso segretario, quest'ultimo deve individuare un secondo componente ed astenersi da esprimere valutazioni.

3. Il nucleo di controllo, come sopra costituito, può assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo a personale, di qualifica adeguata, appartenente ad aree funzionali diverse da quella di cui al comma 1.

4. Il controllo successivo è improntato al rispetto dei seguenti principi:

a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;

b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;

c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;

d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.

5. Questa forma di controllo è organizzata al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;

b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;

c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità

dell'azione amministrativa;

d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso

vengano ravvisati gravi vizi;

e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

Articolo 10 - Oggetto del controllo

1. Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, quadrimestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.

2. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

3. L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;

b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;

c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;

d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

4. Entro il mese di gennaio, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10%

delle determinazioni di impegno di spesa superiori a Euro 20.000,00 e dei contratti di importo superiore a 50.000,00 Euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 2% del numero totale.

5. Al fine di garantire lo svolgimento imparziale dell'attività di controllo il segretario comunale presenterà, ad inizio esercizio, ai responsabili di servizio, l'attività di controllo programmata.

I parametri di riferimento sono:

- rispetto delle disposizioni di legge, Regolamenti, Contratti Collettivi Nazionali;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale della redazione dell'atto;
- congrua motivazione;
- regolarità istruttoria;
- pubblicazione.

Articolo 11 - Risultati dell'attività di controllo

1. Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa dell'Ente e le relative indicazioni rivolte ai responsabili delle stesse.

2. Entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed ai responsabili di servizio.

3. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità amministrative, il segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.

4. Qualora, infine, il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, o tali da evidenziare un potenziale danno erariale, trasmette apposita

relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III - Controllo di gestione

Articolo 12 - Coordinamento con la normativa interna - Finalità

1. Il controllo di gestione è disciplinato dal regolamento di contabilità; la natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da assegnare alle aree organizzative, trovano la propria disciplina nel vigente sistema di valutazione permanente della performance del personale dipendente.
2. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento integra e sostituisce le parti, con essa incompatibili, presenti nel vigente regolamento di contabilità.
3. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale.
4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell'attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell'azione dell'Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - b) l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) il grado di economicità dei fattori produttivi.

Articolo 13 - Struttura operativa

1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il personale dell'area finanziaria svolge le attività relative al controllo di gestione, ed in particolare:
 - a) l'attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi;
 - b) l'attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo;
 - c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo.

Articolo 14 - Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l'esercizio; conseguentemente assume quale documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance.
2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - a. la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano Esecutivo di Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell'Ente, indicatori di qualità e quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari;

- b. la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità;
 - c. la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica dell'azione intrapresa da ciascun servizio;
 - d. la fase di elaborazione di, un referto riferito all'attività complessiva dell'Ente ed alla gestione dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell'esercizio, di norma predisposto in occasione delle verifiche intermedie, previste dal vigente sistema di valutazione della performance del personale dipendente, da parte del nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance e, in ogni caso, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193 del TUEL;
 - e. la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi correttivi da intraprendere;
 - f. la fase di accertamento, al termine dell'esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di prodotto;
3. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa l'attività complessiva dell'Ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito dell'acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari responsabili di area organizzativa; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene trasmesso ai responsabili di servizio, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale e al Consiglio Comunale per quanto di competenza.
4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

TITOLO IV - Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 15 - Coordinamento con la normativa interna

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato dal regolamento di contabilità; i successivi articoli 16 e 17 del presente regolamento integrano, in forma espressa, il vigente regolamento di contabilità ove vengono inseriti quali articoli 62 bis e 62 Ter, sotto il Capo IX, così modificato: "Controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari".

Articolo 16 - Direzione e coordinamento del controllo sugli equilibri finanziari

1. Il responsabile dell'area economico finanziaria, con la vigilanza dell'organo di revisione, dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari; a tale fine è supportato dal personale dell'area che, costantemente, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta ed i responsabili di area.

Articolo 17 - Fasi del controllo

1. Il responsabile dell'area economico finanziaria, con cadenza trimestrale ed alla presenza del segretario comunale, presiede una riunione cui partecipano i responsabili delle altre aree organizzative in cui è strutturato l'Ente, nella quale vengono esaminati, collegialmente e distintamente per ogni centro di responsabilità:

a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano

Esecutivo di Gestione;

b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;

c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.

2. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il responsabile dell'area economico finanziaria redige una relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e organo di revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno.

3. L'organo di revisione, nei successivi 15 giorni, esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui al comma precedente.

4. La Giunta Comunale prende atto del permanere degli equilibri finanziari e degli atti di cui ai due commi precedenti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione da trasmettere al Consiglio Comunale.

5. Qualora, invece, la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dell'area economico finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni di cui all'art. 153 comma 6 del TUEL. La Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'organo consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio e entro 30 giorni dalla trasmissione il Consiglio Comunale dovrà assumere i provvedimenti di merito.

5A Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, trasmette la relazione all'ufficio competente per procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali

sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V - Norme finali

Articolo 18 - Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 19 - Entrata in vigore, abrogazioni

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Al fine dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Stazzema e vi resterà in visione fino a quando non sarà avocato o modificato, quando sarà sostituito dalla versione aggiornata o modificata.

Il sottoscritto Sclavi Roberto, revisore unico del Comune di Stazzema,
VISTA

La proposta di modifica del regolamento sui controlli interni in approvazione al CC
convocato per il giorno 30/4/2013

ATTESO


che le modifiche apportate, che recepiscono in parte quanto emerso nella precedente
discussione al CC del 24/01/2013, costituiscono integrazioni, chiarimenti e ulteriori norme
di trasparenza (comunicazione degli atti al CC) e pertanto risultano legittima espressione
della potestà regolamentare dell'ente;

CONSIDERATO

Che non vengono meno i requisiti minimi di legge,
per quanto di competenza prende atto e approva la proposta di modifica.

Stazzema il 26.04.2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Roberto Sclavi



COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'oro al valore Militare
PROVINCIA DI LUCCA

PARERI DI COMPETENZA

Parere espresso ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
"Modifiche al Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione n. 3 del 24.1.2013".

ParereTecnico:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE Favorevole

Per quanto attiene la regolarità di cui sopra.

Stazzema, lì 24/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele Morabito



Comune di Stazzema

LU

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 0000266 DEL 09/05/2013

Si certifica che il documento **Deliberazione di Consiglio Comunale 2013 N. 20** avente per oggetto

Modifiche al Regolamento per i controlli interni approvato con deliberazione n. 3 del 24.1.2013

ed allegati:

- documento principale.pdf
- regolamento controlli interni modificato con delibera n 20 del 30 aprile 2013.pdf

viene affisso all'albo pretorio in data **09/05/2013** e vi rimarrà sino al giorno **24/05/2013**.

L'incaricato della pubblicazione
Ubaldo Vannoni



Il funzionario responsabile
Enzo Marchetti